

DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL COMUNE DI RIMINI RELATIVE AI REQUISITI PER L'ASSUNZIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CARICA DI MEMBRO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PARTECIPATI E NON PARTECIPATI DAL COMUNE DI RIMINI

*A cura dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini.
(versione del settembre 2016, aggiornata il 28/12/2021)*

INDICE

A) DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
A.1) CODICE CIVILE	3
Art. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza della carica di sindaco	3
Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza (per gli amministratori delle s.p.a.)	3
Art. 2397 - Composizione del collegio sindacale	4
Art. 2477, comma 6 - Sindaco e revisione legale dei conti	4
A.2) D.LGS. 39/2010.....	4
Articolo 9, comma 1 - Deontologia e scetticismo professionale	4
Articolo 10 - Indipendenza e obiettività	4
A.3) NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' NON QUOTATE	6
NORMA 1.4 - INDIPENDENZA.....	6
Principi.....	6
Riferimenti normativi.....	7
Criteri applicativi	7
<i>Obiettività e indipendenza</i>	<i>8</i>
<i>Incarichi sindacali di gruppo</i>	<i>11</i>
<i>Incarichi sindacali ai soci</i>	<i>11</i>
<i>Pagamento del compenso</i>	<i>11</i>
<i>Accertamento della lesione dell'indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza</i>	<i>11</i>
Commento.....	12
A.4) NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' QUOTATE	14
NORMA 1.4 - INDIPENDENZA.....	14
Principi.....	14
Riferimenti normativi.....	14
Criteri applicativi	14
<i>Obiettività e indipendenza</i>	<i>16</i>
<i>Codici di comportamento</i>	<i>17</i>
<i>Incarichi sindacali di gruppo</i>	<i>18</i>
<i>Incarichi sindacali ai soci</i>	<i>18</i>
<i>Durata dell'incarico</i>	<i>18</i>

<i>Pagamento del compenso</i>	18
<i>Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale</i>	18
<i>Iniziativa del collegio sindacale in caso di lesione dell'indipendenza o di sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza</i>	19
Commento.....	19
B) DISPOSIZIONI SPECIFICHE	20
B.1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE SI CANDIDANO A REVISORE UNICO DELLA "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) VALLONI MARECCHIA"	20
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.179/2008.....	20
1.3. Incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi di revisione contabile.....	20
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013.....	21
2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione.....	21
STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016.....	21
Art. 16, comma 1 - Collegio dei revisori dei conti.....	21
ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1109 DELL'11/07/2016.....	21
B.2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER I "DOCENTI UNIVERSITARI" CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DI UN ENTE PARTECIPATO O NON PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI	22
D.P.R. 382/1980.....	23
Art. 11, comma 5, lett. a) - Tempo pieno e tempo definito.....	23
L. 240/2010.....	23
Art. 6, comma 9, lett. a) - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo.....	23
C) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI	24
C.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021)	24
Art. 4 - Requisiti soggettivi.....	24
Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti.....	25
D.LGS.267/2000.....	25
Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	25
Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale.....	26
Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità.....	26
D.LGS.235/2012.....	27
Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.....	27

A) DISPOSIZIONI GENERALI

A.1) CODICE CIVILE

SINDACI DELLE SOCIETA' PER AZIONI (S.P.A.)

Art. 2399 - Cause d'ineleggibilità e di decadenza della carica di sindaco¹

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo **2382**;
- b) il coniuge, i parenti [c.c. 74] e gli affini [c.c. 78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [c.c. 2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [c.c. 2231].

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio:

- l'interdetto,
- inabilitato,
- il fallito,
- chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

Art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza (per gli amministratori delle s.p.a.)

(applicabili anche ai sindaci, come richiamato nell'art. 2399)

Non può essere nominato amministratore (nel caso specifico leggesi "sindaco"), e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

¹ Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art.154, D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 come sostituito dall'art.9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, aggiunto dall'art.3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.37.

Art. 2397 - Composizione del collegio sindacale²

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci [c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380-bis, 2488, 2519]. Devono inoltre essere nominati due sindaci [c.c. 2400, 2542] supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia³, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

SINDACI DELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)**Art. 2477, comma 6 - Sindaco e revisione legale dei conti**

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (*sopra riportate*).

A.2) D.LGS. 39/2010

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/43/CE, RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE, E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 84/253/CEE.

Capo IV - SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE LEGALE**Articolo 9, comma 1 - Deontologia e scetticismo professionale**

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

Articolo 10 - Indipendenza e obiettività

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

² Le disposizioni del presente articolo non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'art.154, D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 come sostituito dall'art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, aggiunto dall'art.3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.37

³ Il D.M. 29.12.2004, n.320 ha individuato gli albi professionali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro.

- 1-bis Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.
- 1-ter Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
- 2 Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
- possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
 - possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;
 - hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. ...omissis...
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha

conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

8. ...omissis...
9. ...omissis...
10. ...omissis...
11. ...omissis...
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.
13. ...omissis...

A.3) NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' NON QUOTATE

Versione del 18/12/2020

NORMA 1.4 - INDIPENDENZA

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al Collegio sindacale.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- *il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- *la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività del sindaco che peraltro non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.

Prima di accettare l'incarico, il sindaco identifica i rischi per l'indipendenza, valuta la loro significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi. Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio.

Il Collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi comunicate. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio.

Nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l'indipendenza di un sindaco, egli adotta tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del sindaco.

Riferimenti normativi

Art. 2382, 2399 c.c.; Codice Deontologico della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile.

Criteri applicativi

È opportuno verificare la sussistenza di una concreta minaccia per l'indipendenza del sindaco caso per caso e sulla base di una modalità di valutazione dei rischi che possano comprometterne l'integrità e l'obiettività.

Una minaccia può ritenersi concreta quando sia fondata, attuale, non eventuale e si manifesta in modo stabile, non temporaneo e non occasionale. La natura collegiale dell'organo costituisce di per sé un'adeguata misura di salvaguardia a fronte delle circostanze, isolate o temporanee, che potrebbero compromettere l'indipendenza di un sindaco, ma non del collegio.

La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:

- rischi derivanti dall'interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa;
- rischi derivanti dall'auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene;
- rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte: tale situazione si verifica quando il sindaco assume nelle controversie la funzione di patrocinatore ovvero di consulente tecnico di parte a sostegno, o contro, la posizione della società o di altra società del gruppo;

- rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Tali rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono quelli potenziali per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:

- dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa.

In particolare, non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell'attività professionale.

In presenza di situazioni che mettono a rischio l'indipendenza, il sindaco valuta la significatività delle stesse. Nel valutare la significatività dei rischi devono essere considerati gli elementi di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Il sindaco adotta, quindi, le misure di salvaguardia adeguate a fronteggiare il rischio per l'indipendenza. Le misure di salvaguardia possono, tra l'altro, includere:

- l'individuazione e il periodico monitoraggio di relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente allo stesso studio associato o alla stessa società tra professionisti;
- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo anche attraverso lo studio associato e la società tra professionisti di appartenenza;
- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di salvaguardia eventualmente adottate;
- nel caso di prestazioni occasionali di semplice esecuzione consentite a un componente del Collegio sindacale (es. invii telematici delle dichiarazioni fiscali, di pratiche camerali, del bilancio, ecc) svolte direttamente nei confronti della società controllata o attraverso lo studio associato o la società tra professionisti cui partecipa che possano comportare il rischio di autoriesame, fare in modo che l'attività di vigilanza sia esercitata dai componenti del Collegio sindacale estranei a dette situazioni.

Nel caso in cui il rischio per l'indipendenza sia eccessivamente significativo, e non siano disponibili misure di salvaguardia, ovvero non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Obiettività e indipendenza

La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e per l'indipendenza del sindaco.

Ai sensi dell'art. 2399 c.c., il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia se si verifica una delle seguenti situazioni: La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) è amministratore della società;
- f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Le situazioni indicate da sub a) fino a sub h) individuano delle presunzioni assolute (*juris et de jure*) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. Ai fini dell'accettazione dell'incarico, inoltre, il professionista è tenuto a valutare attentamente i casi in cui la propria indipendenza risulti compromessa da un rapporto di stabile convivenza.

Con riferimento alle situazioni riconducibili sub i), nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro dipendente con la società o con altra società del gruppo, l'indipendenza risulta certamente compromessa.

Viceversa, in presenza di rapporti non continuativi di consulenza o prestazione d'opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza.

Nel valutare la significatività del rischio, interpretando l'analisi nel contesto della previsione normativa contenuta nell'art. 2399 c.c., devono essere considerati i seguenti fattori:

- la continuità dei rapporti di consulenza o di prestazione d'opera retribuita resi dal sindaco a favore della società e di altre società del gruppo. La natura continuativa è deducibile dall'esistenza di un rapporto contrattuale di durata fra la società e il soggetto incaricato del controllo; in caso di attribuzione non occasionale di incarichi occorre verificare se, per la reiterazione e per la rilevanza degli stessi, il rapporto di consulenza o di prestazione d'opera possa qualificarsi come continuativo e, quindi, essere rilevante nella valutazione del rischio;
- nel caso di sindaco unico, oltre all'assistenza e la consulenza professionale continuativa vanno evitate anche tutte le consulenze di tipo occasionale che possano determinare riesame, quale sindaco, della prestazione eseguita in qualità di consulente o attraverso la propria struttura non essendo ammissibili, in tali contesti, misure di salvaguardia diverse dalle dimissioni;
- la possibilità di un'interferenza tra attività di consulenza e funzione di controllo (c.d. auto-riesame);
- il difetto del requisito di indipendenza finanziaria, rientrante nel più ampio novero dei rischi derivanti da interesse personale. Il rischio di "dipendenza finanziaria" può sussistere concretamente quando i compensi percepiti dal professionista (o che egli prevede di percepire) da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione allo studio

associato o alla società tra professionisti a cui il professionista appartiene sono superiori a un determinato livello rispetto al totale dei compensi da lui percepiti e, quando, allo stesso tempo, il compenso percepito (o che si prevede di percepire) per l'attività di sindaco da una società o da altre società del gruppo non è preponderante sul totale dei compensi percepiti dalla società medesima (o da altre società del gruppo). In tal caso il sindaco potrebbe privilegiare il suo interesse per gli altri servizi compromettendo l'obiettività di giudizio.

Il manifestarsi di tali situazioni non determina direttamente e inevitabilmente la compromissione dell'indipendenza, ma deve indurre il sindaco a ricercare tempestivamente un'adeguata misura di salvaguardia che riduca i rischi a un livello accettabile.

Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle di sindaco, viene proposta la tabella che segue. Il sindaco può, se lo ritiene, utilizzare limiti maggiormente stringenti. La tabella va utilizzata eseguendo la verifica prevista nella prima colonna e successivamente, se superata la soglia di rilevanza, quella prevista nella seconda colonna.

(S+C) / (CT)	Rapporto (S) / (S+C)	RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA
> 15%	> 2/3	NO
>5% ≤ 15%	> 1/2	NO
≤ 5%	IRRILEVANTE	NO

Definizioni:

(CT): Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti

(S) : Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco

(C) : Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti

(S+C) : Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo

ESEMPIO

Al fine di consentire un'immediata e corretta applicazione del modello riguardante la valutazione dell'indipendenza finanziaria del sindaco, si fornisce la seguente esemplificazione numerica.

(CT): 200

(S): 60

(C): 40 (formato da 10 per le prestazioni da lui direttamente rese e da 30 per consulenze prestate dallo studio associato o dalla società tra professionisti di appartenenza che ne percepisce 100 e alla quale lui partecipa nella misura del 30%)

(S+C): 100

Applicando il modello proposto alla tabella suindicata i risultati sarebbero i seguenti:

Prima colonna: $(S+C)/CT = 100/200 = 50\%$

I compensi superano il 15% dei compensi totali.

Seconda colonna: $S/(S+C) = 60/100 = 60\%$

I compensi per l'attività di sindaco non superano i 2/3 dei compensi totali provenienti dalla società o dal gruppo.

Nell'esempio, essendo superata la prima soglia, occorre verificare la seconda. In questo caso essa non viene rispettata e quindi il sindaco si troverebbe in una posizione di potenziale rischio di indipendenza finanziaria a fronte del quale deve mettere in atto adeguate misure di salvaguardia, ad esempio riducendo il valore delle attività diverse da quella di sindaco.

Incarichi sindacali di gruppo

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione si ritiene utile che nel Collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Incarichi sindacali ai soci

Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio (art. 2397 c.c.). Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto sociale e patrimoniale che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme.

Pagamento del compenso

Qualora i compensi dovuti per l'attività di sindaco non siano pagati per un periodo significativo, la somma degli arretrati potrebbe essere considerata una minaccia per l'indipendenza del sindaco stesso. In caso di prolungata e significativa inadempienza, è dunque opportuno che il sindaco valuti con attenzione l'eventuale rinnovo dell'incarico.

Accertamento della lesione dell'indipendenza o della sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza

Quando un componente del Collegio sindacale ha notizia di una situazione che possa mettere a rischio l'obiettività e l'indipendenza propria o di un altro componente, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 c.c., ne informa tempestivamente l'intero collegio.

Qualora le informazioni fornite dall'interessato, a seguito di richiesta anche da parte di un solo componente, non siano tali da dimostrare l'accettabilità del rischio, il Collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure di salvaguardia ovvero la rinuncia all'incarico. Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni richieste o la misura di salvaguardia non sia efficacemente attuata, è opportuno che il Collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata all'organo amministrativo, affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti necessari per la sostituzione del sindaco decaduto.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, il Collegio sindacale convoca l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, co. 2, c.c.

Commento

L'indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.

Va evidenziato, al proposito, che la valutazione dell'indipendenza del sindaco non può limitarsi all'aspetto soggettivo, vale a dire all'indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale del sindaco che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo, ma si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, ossia la cosiddetta indipendenza "apparente" o "formale", cioè quella che si manifesta agli occhi dei terzi.

Occorre precisare, altresì, che l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, e quindi che imponga di mantenersi liberi da qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere con il soggetto controllato, dovendosi viceversa valutare la situazione caso per caso, alla luce del fatto che la sussistenza di rapporti e relazioni con altri soggetti pregiudichi o possa apparire idonea a pregiudicare la necessaria obiettività.

Al fine di guidare il professionista nelle opportune valutazioni relative alla sussistenza delle condizioni soggettive per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi per l'indipendenza del sindaco.

Si è scelto, pertanto, di declinare il requisito dell'indipendenza mediante l'identificazione dei principali elementi di rischio che possono, singolarmente o in concorso tra loro, compromettere l'effettiva capacità del sindaco di svolgere l'incarico con obiettività e imparzialità, ricollegabili essenzialmente all'esistenza di un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza.

Ciò spiega perché la metodologia indicata per la valutazione dell'indipendenza del sindaco si basi su un'analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciarne l'obiettività, ma non richieda necessariamente la formalizzazione in apposita documentazione, dovendo invece trovare riscontro, non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell'incarico sindacale.

Tale approccio consente, altresì, di enunciare un criterio preciso e circostanziato, e quindi resistente alle eventuali successive verifiche, per l'interpretazione della "clausola generale" in tema di cause di ineleggibilità e decadenza del sindaco contenuta nell'art. 2399, lett. c), c.c.

È importante sottolineare, in primo luogo, come le circostanze elencate nella lettera sub i) della presente Norma possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, esclusivamente nel caso in cui esse «compromettano l'indipendenza». Tale inciso finale («che ne compromettano l'indipendenza») deve ritenersi, infatti, riferibile a tutte le cause di decadenza elencate sub f) e, conseguentemente, la valutazione della loro rilevanza potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati. In secondo luogo, occorre precisare che, ai fini della configurabilità di cause di ineleggibilità e decadenza, la legge fa riferimento alle sole ipotesi di coesistenza dell'incarico di sindaco con altri servizi resi a favore della società.

In tal senso, si è ritenuto di identificare gli specifici fattori di rischio derivanti da rapporti patrimoniali, diretti e indiretti, del sindaco con la società o con altre società del gruppo, intrattenuti a qualsiasi titolo anche tramite l'appartenenza a uno stesso studio associato o a una stessa società fra professionisti.

In particolare, va evidenziato che un'eccessiva dipendenza da compensi derivanti da un unico cliente fa sorgere un rischio di interesse personale e può dare luogo a un difetto di obiettività, reale o percepita, agli occhi di terzi.

Inoltre, il rischio cresce proporzionalmente all'entità dei ricavi totali riscossi da un medesimo cliente e aumenta ulteriormente al crescere della quantità degli ulteriori servizi diversi rispetto all'incarico di sindaco resi a favore del medesimo cliente.

Al riguardo, va evidenziato che le soglie individuate nella Norma indicano alcuni parametri quantitativi che consentono di configurare un'esposizione nei confronti di un unico cliente tale da determinare un significativo rischio di perdita dell'obiettività del sindaco. Al loro superamento vanno adottate adeguate misure di salvaguardia (ivi compresa la non accettazione dell'incarico ovvero la rinuncia).

A.4) NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETA' QUOTATE

Versione del 18/12/2020

NORMA 1.4 - INDIPENDENZA

Principi

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle attività e delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.

In generale, il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso. Gli elementi di valutazione dei rischi per l'indipendenza e gli esiti di tali valutazioni sono comunicati dal sindaco al collegio. Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza dei propri componenti, valutando le informazioni da questi ultimi comunicate. Il venir meno del requisito dell'indipendenza di un sindaco non determina il venir meno dell'obiettività del collegio. Il collegio attua le misure che si rendono necessarie per garantire l'indipendenza e l'obiettività del componente anche al fine di non inficiare il funzionamento e l'assunzione delle decisioni collegiali.

Riferimenti normativi

Artt. 148 e 148-bis t.u.f.; art. 36 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge, con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214; CNDCEC, Codice deontologico della professione; Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997; Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina, art.3, luglio 2015.

Criteri applicativi

Fermo restando quanto esplicitato in seguito con riferimento alle situazioni che individuano delle presunzioni assolute di ineleggibilità e decadenza, il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina, rinunciando all'incarico laddove non riesca a ridurre i rischi per l'indipendenza.

La compromissione dell'indipendenza del sindaco può derivare da:

- **Rischi derivanti dall'interesse personale:** si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa;
- **Rischi derivanti dall'auto-riesame:** si verifica quando il sindaco si trova nella circostanza di svolgere attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da altro soggetto della rete alla quale il professionista appartiene;
- **Rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità:** si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;
- **Rischi derivanti dalla intimidazione:** si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.

Questi rischi, individuati in via esemplificativa, non esauriscono i potenziali rischi per l'indipendenza e possono manifestarsi singolarmente o in concorso tra loro.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:

- dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;
- dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale.

La rete si identifica con la struttura alla quale appartiene il professionista che:

- è finalizzata alla cooperazione;
- persegue chiaramente la condivisione dei ricavi o dei costi, ovvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni, ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali.

Non rientrano nella definizione di rete i casi in cui, benché si effettui la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale.

Nell'effettuare la valutazione dei rischi per l'indipendenza il sindaco esprime un proprio giudizio, tenendo in considerazione se un terzo ragionevole e informato, dopo aver considerato tutti i fatti e le circostanze specifici a disposizione del sindaco stesso in quel momento, trarrebbe la conclusione con ogni probabilità che i rischi sono stati eliminati o ridotti a un livello accettabile mediante l'applicazione di misure correttive.

Il sindaco adotta, quindi, specifiche misure correttive che risultino adeguate a fronteggiare il rischio per l'indipendenza. Tali misure possono, tra l'altro, includere:

- l'individuazione e il periodico monitoraggio di situazioni e relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete;
- l'attività di adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l'indipendenza con gli altri componenti dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo della società;
- la modifica, la limitazione o la cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società o con altre società del gruppo o con la rete;

- la periodica valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure correttive eventualmente adottate.

Nel caso in cui il rischio sia eccessivamente significativo, ovvero nei casi in cui le misure correttive adottate non siano applicabili o risultino inadeguate per riportare i rischi ad un livello accettabile, il sindaco non può accettare l'incarico o, se già accettato, vi rinuncia.

Obiettività e indipendenza

La legge identifica positivamente alcuni dei rischi per l'obiettività e l'indipendenza del sindaco.

Ai sensi dell'art. 148 t.u.f., non può essere nominato alla carica di sindaco e, se eletto, decade dal suo ufficio:

- a) l'interdetto;
- b) l'inabilitato;
- c) il fallito;
- d) colui che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) l'amministratore della società;
- f) l'amministratore delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) colui che è legato da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato:
 - alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- j) colui che è legato da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza:
 - alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
 - agli amministratori, al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società designante, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Le situazioni indicate dalla lettera sub a) fino a sub i) individuano delle presunzioni assolute (juris et de jure) di ineleggibilità e decadenza. Al verificarsi di tali situazioni, la causa di ineleggibilità e di decadenza opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva. In particolare, stante il tenore letterale dell'art. 148 t.u.f., nelle società quotate la prestazione di attività di consulenza a favore della società o di altra società del gruppo (ovvero degli amministratori di dette società o dei loro stretti familiari), in quanto

attività che configura un “rapporto di lavoro autonomo”, è causa ostativa all’assunzione e all’espletamento dell’incarico. Viceversa in presenza di “altri” rapporti di natura patrimoniale o professionale (ossia rapporti ulteriori o differenti rispetto ai rapporti di lavoro autonomo o subordinato), la sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza.

Ciascun sindaco è tenuto a fornire ampia disclosure in relazione a tutte le situazioni e ai rapporti che, pur non essendo limitativi della propria indipendenza, coinvolgano il sindaco o soggetti a lui correlati rispetto alla società o a società del gruppo.

Codici di comportamento

Nelle società che abbiano dichiarato di attenersi ai codici di comportamento, il sindaco può essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza espressamente previsti da detti codici⁴

-
- ⁴ A titolo esemplificativo, nelle società che hanno dichiarato di attenersi al Codice di Autodisciplina i sindaci possono essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per gli amministratori indipendenti, ove compatibili. Ai sensi del criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina l’amministratore indipendente non appare, di norma, indipendente:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
 ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’emittente;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Incarichi sindacali di gruppo

Al fine di accrescere l'efficacia dell'attività di controllo sulla società e la circolazione dell'informazione, si ritiene utile che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante, sempre che il complessivo impegno risultante in termini di tempo sia considerato da quest'ultimo sostenibile ai sensi della Norma Q.1.4. In tale situazione occorre comunque verificare la sussistenza del requisito dell'indipendenza in base alle valutazioni previste dalle presenti Norme.

Incarichi sindacali ai soci

Il requisito di indipendenza del sindaco attiene alla sfera professionale del soggetto e prescinde dalla sua eventuale qualità di socio. Al ricorrere di detta qualità occorre comunque verificare se il rapporto che lega il professionista alla società sia di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza del sindaco in base alle valutazioni previste dalle presenti norme.

Durata dell'incarico

Con riferimento al rischio di familiarità, è opportuno che il sindaco valuti con attenzione la propria indipendenza quando egli sia stato sindaco dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni, fornendo al collegio sindacale adeguata motivazione in merito agli esiti delle valutazioni effettuate (criterio 3.C.1. del Codice di Autodisciplina).

Pagamento del compenso

I sindaci devono percepire un compenso che sia adeguato all'attività esercitata e commisurato all'impegno richiesto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.

La corresponsione di compensi non adeguati può essere considerata una minaccia per l'indipendenza del sindaco stesso.

Valutazioni in ordine alla composizione del collegio sindacale

Nella prima riunione, e poi annualmente, il collegio sindacale è chiamato a valutare la propria composizione, verificando in particolare il rispetto dei previsti requisiti di indipendenza, e a comunicare gli esiti di dette valutazioni al consiglio di amministrazione (Norma Q.1.1.).

Il collegio sindacale è chiamato a verificare il rispetto dei requisiti di indipendenza anche quando il singolo componente, avendo notizia di una situazione che possa mettere a rischio l'obiettività e quindi l'indipendenza propria o di un altro componente, ne dà tempestiva informazione al collegio.

Con riferimento alle verifiche in ordine al requisito di indipendenza del sindaco, il collegio sindacale, alla luce delle dichiarazioni rese dai sindaci e delle informazioni comunque disponibili, può chiedere al componente ulteriori informazioni e /o chiarimenti in merito a situazioni e a relazioni rilevanti intrattenute, direttamente e indirettamente, con la società o con altra società del gruppo dal sindaco stesso o da altro professionista appartenente alla medesima rete.

Qualora le informazioni fornite dall'interessato non siano tali da dimostrare l'accettabilità del rischio, il collegio sindacale chiede al sindaco la tempestiva adozione di adeguate misure correttive, ovvero la rinuncia all'incarico.

Il collegio da evidenza, in apposito verbale, delle informazioni richieste ed ottenute e delle riunioni effettuate ai fini dell'assunzione delle decisioni in ordine alla sussistenza del requisito di indipendenza. Il verbale indica altresì le misure che il sindaco intende adottare e specifica le motivazioni in base alle quali il collegio ritenga che tali misure siano adeguate per ripristinare l'indipendenza compromessa.

Iniziativa del collegio sindacale in caso di lesione dell'indipendenza o di sussistenza di cause di ineleggibilità o decadenza

Ferma restando la disciplina speciale per le società che esercitano la propria attività in settori vigilati, nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni e/o i chiarimenti richiesti in merito a situazioni che possono mettere a rischio la sua indipendenza o che sembrano configurare cause di ineleggibilità o di decadenza, ovvero nel caso in cui non siano state efficacemente attuate misure correttive, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata al consiglio di amministrazione, affinché quest'ultimo, previa convocazione del sindaco, proceda all'accertamento della sussistenza o meno del requisito dell'indipendenza e, in difetto, dopo aver sentito il sindaco, ne dichiari la decadenza e, successivamente, adotti i provvedimenti necessari per la sua sostituzione.

In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, ne dà notizia alla Consob e alle autorità vigilanti; inoltre, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, in caso di inattività dell'organo di amministrazione, il collegio sindacale o almeno due sindaci convocano l'assemblea per la sostituzione del sindaco decaduto.

Commento

L'indipendenza è il requisito essenziale che consente ai sindaci di svolgere la funzione di vigilanza secondo principi di obiettività e di integrità.

Al fine di indirizzare il professionista nella valutazione della sussistenza delle condizioni che l'ordinamento richiede per l'assunzione o il mantenimento dell'incarico, si è ritenuto di fornire allo stesso una metodologia oggettiva di identificazione e di valutazione dei rischi.

È importante sottolineare come i rapporti di natura patrimoniale e professionale (diversi dai rapporti di lavoro autonomo e di lavoro dipendente che costituiscono di per sé cause ostative all'assunzione dell'incarico sindacale) possono diventare rilevanti, al fine di configurare una causa di ineleggibilità e di decadenza, ex art. 148, co.3, lett. c) t.u.f., esclusivamente nel caso in cui «compromettano l'indipendenza». Tale inciso («che ne compromettano l'indipendenza») deve intendersi nel senso che la valutazione della rilevanza dei rapporti patrimoniali e professionali potrà essere operata alla luce dell'incidenza che le situazioni delineate dal legislatore possono avere, in concreto, sull'obiettività dei soggetti interessati.

B) DISPOSIZIONI SPECIFICHE

B.1) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER COLORO CHE SI CANDIDANO A REVISORE UNICO DELLA "AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) VALLONI MARECCHIA"

*La normativa regionale prevede che sia la Regione Emilia-Romagna a nominare il revisore unico nelle ASP, **ma sulla base di una terna indicata dall'assemblea dei soci dell'ASP**: pertanto al momento della scelta dei tre candidati, il socio Comune di Rimini deve tener conto dei vincoli a cui la Regione è soggetta quando nominerà il revisore unico. Coloro che si candidano alla carica di revisore unico della "ASP VALLONI MARECCHIA" (avente natura giuridica, a seconda della norma di riferimento, di "ente pubblico non economico" o di "amministrazione pubblica") sono tenuti a verificare - oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento - anche le seguenti ulteriori situazioni ostate, previste specificatamente, per le Aziende Servizi alla Persona della Regione Emilia-Romagna, dalle seguenti disposizioni.*

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.179/2008

NORME E PRINCIPI CHE REGOLANO L'AUTONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA - SECONDO PROVVEDIMENTO

1.3. Incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi di revisione contabile

Ai componenti gli organi di revisione delle ASP si applicano le norme previste dall'articolo 236^(*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL" in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori degli enti locali, intendendosi per amministratori i componenti dell'assemblea dei soci e loro delegati e i componenti del consiglio di amministrazione.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza quando tale requisito sia richiesto dallo statuto dell'ASP per la nomina a componente dell'organo di revisione contabile.

L'incarico di revisione contabile nelle ASP non può essere esercitato dai componenti degli organi degli enti locali soci dell'ASP e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti degli enti pubblici territoriali soci e dai dipendenti della Regione.

Non possono inoltre esercitare l'incarico di revisione contabile nelle ASP coloro che hanno ricoperto l'incarico di componente degli organi degli enti soci dell'ASP nel biennio precedente alla nomina.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso gli enti territoriali soci dell'ASP o presso organismi o enti a cui partecipi anche l'ASP. Non costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di revisione contabile nelle ASP l'essere revisore degli enti territoriali soci.

Non si può essere contemporaneamente revisore di più di una ASP nel medesimo ambito distrettuale.

(*) D.Lgs. 267/2000

Art. 236 - Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori:

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1982 DEL 2013

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 12 - PRIMO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1 Organi delle ASP - competenze, funzioni e composizione

f) Organo di revisione contabile

L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico, nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore di 30.000.000 di euro.

L'Organo di revisione contabile è composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

STATUTO DELL'ASP "VALLONI MARECCHIA" VIGENTE DALL'01/04/2016

Art. 16, comma 1 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo (con funzioni di Presidente) ed uno supplente nominati dalla Regione e due effettivi e due supplenti nominati dalla Conferenza degli Enti. I revisori sono scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro previsto dalle vigenti norme in materia di revisione legale dei conti.

ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N.1109 DELL'11/07/2016

ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI PER LE NOMINE DELLA GIUNTA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DISCIPLINATE DALLE LEGGI REGIONALI N. 24/94 E 6/04.

Con tale atto è stato istituito *"in formato elettronico, l'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci o revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo Presidente, ai sensi delle L.R. 24/94 e 6/04, secondo le istruzioni operative contenute nell'allegato A"*.

ALLEGATO A - Istruzioni operative

Campo soggettivo di applicazione - L'elenco viene istituito per la nomina dei revisori dei conti in enti, aziende, società, associazioni, fondazioni nei quali sia prevista per legge o statuto la competenza della Giunta Regionale o del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per la nomina di uno o più revisori dei conti, siano essi effettivi o supplenti.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale - Considerato che il revisore dei conti è figura tecnica, per l'iscrizione all'elenco regionale si richiede l'iscrizione al registro dei revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 39/2010 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE."

L'iscrizione al registro dei revisori non può essere inferiore a cinque anni, da calcolarsi dalla data di iscrizione all'elenco nazionale fino a quella di richiesta di inserimento nell'elenco regionale.

Si richiede inoltre il possesso del requisito della onorabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (l'onorabilità non sussiste per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.)

Termini per l'iscrizione all'elenco regionale - Si rinvia all'apposita sezione predisposta dalla Regione Emilia-Romagna sul proprio sito, per i dettagli tecnici dell'iscrizione all'elenco:

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?regalias=REVISORI>

B.2) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' PER I "DOCENTI UNIVERSITARI" CHE SI CANDIDANO A MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DI UN ENTE PARTECIPATO O NON PARTECIPATO DAL COMUNE DI RIMINI

I docenti universitari che si candidano alla carica di membro dell'organo di controllo di un qualsiasi ente partecipato dal Comune di Rimini, sono tenuti a verificare, oltre alle possibili cause di inconferibilità e di incompatibilità indicate nelle precedenti sezioni del presente documento, anche le seguenti ulteriori situazioni potenzialmente ostative, previste specificatamente per la loro categoria professionale.

PREMESSA

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nelle sue deliberazioni **n.1349/2016** e **n.841/2017**, specifica che l'accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 e della L. n. 240/2010, spetta all'Università di appartenenza, con l'eventuale concorso, in sede di vigilanza, del Ministero (M.I.U.R.); tant'è che, nelle sopra richiamate deliberazioni, l'ANAC espone la propria opinione, ma non esprime alcun parere circa le specifiche incompatibilità dei docenti universitari, concludendo che "l'accertamento di tale incompatibilità, che

esula dalle competenze di quest'Autorità, viene, quindi, rimesso agli organi competenti della stessa Università" (n.1349/2016).

D.P.R. 382/1980

RIORDINO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA, RELATIVA FASCIA DI FORMAZIONE NONCHE' SPERIMENTAZIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

Art. 11, comma 5, lett. a) - Tempo pieno e tempo definito

Il regime di insegnamento a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatte salve " *...le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali*".>⁵

Si rimanda al testo integrale degli articoli 11 e 13 del [D.P.R. n. 382/1980](#).

L. 240/2010

NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ, DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER INCENTIVARE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO", CD. "LEGGE GELMINI"

Art. 6, comma 9, lett. a) - Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo

"La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria (...). L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (...)".

Si rimanda al testo integrale dell'articolo 6 della [L. 240/2010](#).

⁵ Delibera ANAC n. 841 del 27/07/2017 "concernente la possibile sussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi di docente universitario e Presidente della società TEP S.p.a. ricoperti dal Prof. A.R."

C) DISPOSIZIONI DEL COMUNE DI RIMINI

C.1) INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI RIMINI PRESSO GLI ENTI, PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2021-2026, ATTRIBUITE AL SINDACO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE⁶ (APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.64 DEL 18/11/2021).

Art. 4 - Requisiti soggettivi

I "rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti" devono:

- a) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale (con l'eccezione di quelli relativi ai dipendenti del Comune e di quelli relativi agli amministratori degli enti⁷);
- b) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, in nessuna delle situazioni che, in base alle disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) vigenti, possano precludere loro l'assunzione della carica da assumere⁸;
- c) non avere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, rapporti di coniugio, convivenza, unione civile, parentela o affinità entro il quarto grado con il Sindaco;
- d) non trovarsi, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, per le attività personali svolte, in conflitto d'interessi - anche solamente potenziale - con l'ente interessato dalla nomina o designazione;
- e) possedere, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, competenze e/o professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. - svolte) adeguate alla tipologia dell'incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum;
- f) non aver ricoperto la stessa carica per almeno i due mandati (interi) precedenti e tra loro consecutivi (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente, per gli altri);

⁶ Attualmente trattasi degli articoli 42, comma 2, lettera "m" e 50, comma 8, del D.Lgs.18.08.2000, n.267.

⁷ Le due eccezioni qui previste servono a rendere possibile la nomina/designazione, rispettivamente, dei dipendenti comunali (quando consentita dalle vigenti norme di legge) e dei soggetti che già ricoprono, in un ente, una carica in rappresentanza del comune (caso esemplare è quello della riconferma di una persona nella stessa identica carica, per il successivo periodo temporale), evitando, nel secondo caso, un "circolo vizioso" (l'amministratore uscente di un ente, non essendo eleggibile a consigliere comunale, non sarebbe nemmeno nominabile/designabile, presso il medesimo ente o presso un altro ente, alla medesima o ad un'altra carica amministrativa, per il successivo periodo temporale).

⁸ Il possesso del presente requisito implica, indirettamente, anche quello di tutti gli ulteriori requisiti specifici eventualmente imposti dalle disposizioni (di legge, statutarie, etc.) che regolamentano la carica da ricoprire (a titolo esemplificativo, non esaustivo, iscrizione ai registri - dei revisori legali dei conti; dei dottori commercialisti ed esperti contabili; degli avvocati; dei consulenti del lavoro - per il ruolo di "membro del collegio sindacale" delle società di capitali).

g) non ricoprire già, alla data di efficacia del decreto di nomina/designazione, un altro incarico amministrativo, o di controllo, presso un ente, in rappresentanza del Comune di Rimini (requisito non applicabile ai dipendenti del Comune di Rimini e derogabile, motivatamente e limitatamente ad una sola carica aggiuntiva, per gli altri).

Art. 6 - Nomina di dipendenti comunali in aziende, istituzioni ed enti

Qualora le disposizioni (di legge, statutarie, regolamentari, etc.) lo consentano e nel rispetto del presente atto e del vigente "Regolamento della disciplina delle incompatibilità e dei criteri per le autorizzazioni ai dipendenti comunali, allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti", il Sindaco può, qualora ne ravvisi l'opportunità, nominare o designare dipendenti del Comune di Rimini quali rappresentanti del Comune stesso negli enti

D.LGS.267/2000

T.U.E.L. - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

(Richiamato dagli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti", con riferimento ai "requisiti per la elezione a Consigliere Comunale").

Art. 60 - Cause di ineleggibilità per la nomina a Consigliere Comunale

Comma 1 - Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale e circoscrizionale:

(omissis)

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

(omissis)

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

(omissis)

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50% rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

(omissis)

Comma 3 - Le cause di ineleggibilità di cui sopra, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

(omissis)

Comma 5 - La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

Comma 6 - La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 63 - Cause di incompatibilità per la nomina a Consigliere Comunale

1. E' incompatibile con la carica di sindaco, presidente della provincia, **consigliere comunale**, provinciale o circoscrizionale:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'*articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*;
 - 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art. 67 - Esimente dalle cause di ineleggibilità o incompatibilità

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

D.LGS.235/2012**T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 63, DELLA L.190/2012 - IN VIGORE DAL 05/01/2013**

(Richiamato dagli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti" con riferimento ai "requisiti per la elezione a Consigliere Comunale").

Art. 10 - Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, **presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs.267/2000** coloro:

- a) che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
- e) che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) **del consiglio** provinciale, **comunale** o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o di assessori provinciali o comunali.